

Allegato " B " al mio Atto

N. 2098 di rep. N. 1693 di racc.

Statuto dell'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI D'ABRUZZO

COSTITUZIONE E SEDE

Articolo 1.

L'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (di seguito anche ARA o Associazione) legalmente costituita il 19/10/1972 e riconosciuta giuridicamente con D.P.G.R. n. 441 del 08/05/1987, è regolata dal presente statuto ed ha sede in L'Aquila.

FINALITÀ

Articolo 2.

L'ARA non ha fine di lucro ed è socia dell'Associazione Italiana Allevatori (di seguito denominata AIA), della quale accetta lo Statuto, nonché le delibere assunte dagli organi sociali in conformità dello Statuto stesso e della legge.

L'ARA opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'AIA in armonia con la programmazione agricola regionale.

L'ARA è inoltre socia delle Associazioni Nazionali Allevatori per specie e razze di bestiame e settori di attività (di seguito denominate ANA) alle quali sia interessata in dipendenza della propria attività.

L'ARA svolge la sua attività in tutto il territorio regionale anche attraverso le Sezioni Provinciali Allevatori. Con deliberazione del Comitato Direttivo, possono altresì essere costituiti uffici distaccati dell'Associazione.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione adotta il seguente marchio identificativo, concesso in uso da AIA:



Articolo 3.


L'ARA ha carattere tecnico ed economico e rappresenta, nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, la categoria delle persone e delle imprese titolari di aziende tenutarie di animali da allevamento.

Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.

Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola in generale, l'Associazione collabora con la Regione Abruzzo e con tutti gli Enti e le organizzazioni agricole interessate.

Articolo 4.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'ARA, nell'ambito regionale, tra l'altro può:



- 1) adempiere a compiti e funzioni che nell'ambito della Regione e dello specifico settore possono venire demandati da Enti o Autorità regionali. Può analogamente operare nei limiti dell'eventuale mandato conferito dall'AIA e dalle ANA per compiti e funzioni alle stesse delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti;
- 2) nell'ambito delle iniziative dell'AIA e degli enti della stessa partecipati e, comunque, nell'ambito delle linee guida indicate dall'AIA e dai predetti enti, promuovere e incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, di assistenza tecnica ed economici in collaborazione e d'intesa con Organi pubblici e Istituti di sperimentazione e ricerca, con università, costituendo anche appositi comitati e commissioni;
- 3) promuovere e attuare iniziative di assistenza tecnica;
- 4) organizzare e gestire laboratori di analisi;
- 5) promuovere e gestire, anche per delega e a nome dei soci, in armonia con le direttive dei competenti Organi pubblici, allevamenti ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento delle specie e razze nonché Centri di Fecondazione animale;
- 6) organizzare Congressi, Convegni, Mostre e Rassegne, Concorsi Mercati ed Aste Zootecniche;
- 7) promuovere d'intesa e in collaborazione con le autorità, Istituti, enti sanitari competenti, azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffuse del bestiame e gestire, per conto delle autorità regionali, interventi finanziari a sostegno delle aziende eventualmente colpite, nonché promuovere l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, nonché del personale al medesimo addetto, del rischio di danni a terzi e di tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento, compresa l'adozione di misure a tutela dei redditi delle imprese agricole associate;
- 8) assistere gli associati e provvedere, nell'interesse degli stessi, all'acquisto e al collocamento, sia all'interno che all'estero, di bestiame, materie prime, prodotti derivati e quanto altro necessario agli allevamenti;
- 9) favorire il collocamento degli animali da allevamento, dai prodotti e sottoprodotti da questi derivati; a tal scopo può istituire specifiche sezioni, uffici o centri di coordinamento operanti nel territorio regionale;
- 10) promuovere e attuare iniziative e attività volte alla realizzazione di programmi di informazione, formazione e divulgazione, finalizzati alla crescita tecnica e professionale degli allevatori, nonché dei soggetti che operano nel settore di riferimento dell'associazione;
- 11) assumere, nella regione, le funzioni ad essa demandata dall'AIA per le varie attività da quest'ultima organizzate nell'interesse della categoria;
- 12) svolgere attività di assistenza agli allevatori nei comparti amministrativi, tecnici e gestionali di settore;
- 13) svolgere azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza e alla tracciabilità dei prodotti di provenienza dagli allevamenti, ai fini della valorizzazione degli stessi;
- 14) promuovere ed attuare ogni altra iniziativa ritenuta utile al potenziamento della zootecnia regionale.

SOCI

Articolo 5.

Sono soci dell'ARA:

- a) Allevatori, singoli o associati, senza distinzione di specie e razze di animali allevati e di specializzazione produttiva, purché allevino almeno 3 capi grossi, scorte determinati ai sensi della tabella equiparativa di cui al successivo art. 8, ovvero 1 capo grosso di sesso femminile, purché iscritto al Libro Genealogici;



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

b) Altri enti o organismi legalmente costituiti tra allevatori operanti nell'ambito della filiera zootecnica con compiti che rientrano nelle finalità istituzionali dell'ARA, operanti nel territorio regionale;

c) Le organizzazioni dei produttori zootecnici legalmente riconosciute e operanti nel territorio regionale.

Il requisito minimo dei capi non si applica agli allevatori già soci delle Associazioni Provinciali Allevatori della Regione Abruzzo.

Articolo 6.

Gli allevatori e gli enti, organismi e organizzazioni che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'ARA e che intendono farne parte devono fare domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto. La domanda, sottoscritta dall'allevatore o, per gli enti, gli organismi e le organizzazioni, dal legale rappresentante, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto in vigore dell'ente, organismo o organizzazione, da relazione da cui appaiano chiaramente l'ordinamento e la struttura organizzativa, operativa e finanziaria, nonché, per le organizzazioni, dalla copia della documentazione attestante il riconoscimento, deve indicare la ragione sociale, il nome, il numero dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato. Sull'ammissione dei soci delibera il Comitato Direttivo dell'ARA.

Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall'art. 5 per l'ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea dell'ARA che si pronuncia in via definitiva.

Articolo 7.

Ogni socio deve versare:

- a) una quota di iscrizione una tantum dell'ammontare stabilito dall'Assemblea dell'ARA. Non sono tenuti al versamento della quota una tantum gli allevatori già soci delle Associazioni Provinciali Allevatori della Regione;
 - b) una quota annuale da versarsi entro il primo quadrimestre di ogni anno dell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo dell'ARA;
 - c) eventuali contributi straordinari relativi a iniziative di carattere eccezionale approvati dall'Assemblea dell'ARA;
 - d) eventuali contributi sociali integrativi per iniziative ordinarie, determinati con delibera del Comitato Direttivo dell'ARA e ratificati dall'Assemblea.
 - e) I contributi per servizi erogati direttamente agli associati, deliberati dal Comitato Direttivo come previsto al successivo art. 19 lettera k).
- Le quote e i contributi associativi di cui sopra sono intransmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e, essendo versamenti a fondo perduto, non possono in nessun caso essere rivalutabili o ripetibili. Il versamento delle quote e dei contributi non genera diritti di partecipazione e non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

Articolo 8.

Agli effetti della determinazione del numero minimo dei capi posseduti di cui all'art. 5, il patrimonio zootecnico viene rapportato a capi grossi e calcolato in base alla seguente tabella equiparativa:

1. Toro, bue, vacca, giovenca, cavallo, asino, mulo, bardotto = 1 capo grosso;
2. Torello, manzetta, vitellone, vitello: 1/2 di capo grosso;
3. Vero, scrofa, suino grasso = 1/3 di capo grosso;
4. Puledro, vitello lattante = 1/4 di capo grosso;
5. Suino magrone, pecora, montone, castrato: 1/5 di capo grosso;



6. Agnello e lattinzolo = 1/10 di capo grosso;
7. Bassa corte = 1/500 di capo grosso

Articolo 9.

La partecipazione alle Assemblee delle Sezioni Provinciali Allevatori e all'Assemblea Generale dell'ARA e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote e dei contributi di cui all'articolo 7.
In caso di allevatori associati l'esercizio di tutti i diritti sociali, sia attivi che passivi, previsti dal presente statuto, spetta esclusivamente al legale rappresentante della società.

Articolo 10.

L'adesione all'ARA comporta per i soci i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci;
b) l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;
c) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;
d) la comunicazione periodica, a richiesta dell'ARA, dell'entità del patrimonio zootecnico posseduto.

Articolo 11.

La qualità di associato si perde:

- a) per la perdita del requisito richiesto per l'ammissione;
b) per dimissioni, le quali devono essere formalizzate a mezzo comunicazione scritta;
c) per espulsione dovuta a prolungata violazione degli obblighi contributivi;
d) per espulsione al sensi del successivo 5° comma.
La perdita della qualità di associato viene deliberata dal Comitato Direttivo dell'ARA per il caso di cui al punto a) e dall'Assemblea dell'ARA, su proposta del Comitato Direttivo dell'ARA, per i casi di cui ai punti c) e d) ed ha effetto dalla data della delibera.
Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in cui vengono formalmente presentate (punto b).
L'espulsione viene deliberata dall'Assemblea dell'ARA nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi contributivi trascorsi 30 giorni da diffida inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine di 30 giorni decorre dalla data risultante dai timbro postale della ricevuta di ritorno.
L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dell'ARA nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal presente Statuto e ha effetto dalla data della delibera.
Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

SEZIONI DI SPECIE E DI RAZZA

Articolo 12.

L'ARA, con delibera del Comitato Direttivo, può istituire nel proprio seno apposite Sezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività. Dette Sezioni sono costituite dagli allevatori interessati aventi sede in tutto il territorio regionale.
L'ordinamento ed il funzionamento delle Sezioni di specie e di razza sono regolati da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo dell'ARA e redatto sulla base di schema-tipo predisposto dalle ANA, o, in mancanza, dall'ATA.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Paoletti Silvia

Le Sezioni di specie e di razza sono gli strumenti di specializzazione interna dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali.
Dette Sezioni non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

ORGANI SOCIALI

Articolo 13.

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Sindaci;
- e) Il Collegio dei Proibiviri;
- f) Le Sezioni Provinciali Allevatori;
- g) I Consigli Direttivi delle Sezioni Provinciali, se costituiti;
- h) I Presidenti delle Sezioni Provinciali Allevatori.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 14.

L'Assemblea Generale dell'ARA è composta da:

- o I delegati eletti dalle Sezioni Provinciali Allevatori, tra i loro componenti, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto;
 - o I Presidenti delle Sezioni Provinciali Allevatori;
 - o I Presidenti degli Enti e Organismi di cui alla lett. b) dell'art. 5 o i loro delegati;
 - o I Presidenti degli Enti e Organismi di cui alla lett. c) dell'art. 5 o i loro delegati.
- Il numero di delegati spettante a ciascuna Sezione Provinciale Allevatori è pari a 3 più 1 ogni 100 soci del relativo ambito territoriale, regolarmente iscritti nel Libro Soci dell'ARA.

Ogni delegato o componente dell'Assemblea Generale ha diritto a un voto.
Ogni componente dell'Assemblea Generale non può rappresentare per delega più di un altro componente. La delega per essere valida deve risultare da atto scritto, secondo le norme di autocertificazione vigenti, in calce all'invito dell'Assemblea Generale e rimessa al Presidente prima della riunione.

L'Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria una volta l'anno entro il primo semestre per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e degli argomenti posti all'ordine del giorno; la convocazione può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre, ma in ogni caso non oltre il mese di settembre.


L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è inviata dal Presidente, o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia inmotivata, da un Vicepresidente, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale indirizzata ai componenti dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

La seconda convocazione dell'Assemblea Generale può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima.

Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono essere invitati dal Presidente, a titolo consultivo, persone di particolare competenza.



Articolo 15.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti o rappresentati. Per modificare lo statuto occorre che siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei voti in prima e in seconda convocazione.

Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti o rappresentati almeno 2/3 dei voti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione del liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti almeno i 2/3 degli associati all'ARA.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le modifiche statutarie sono assunte previo parere favorevole del Comitato Direttivo dell'ATA.

Il sistema di votazione, anche per le deliberazioni riguardanti la nomina delle cariche, è stabilito dall'Assemblea, che può demandare la scelta al suo Presidente.

Si applica il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone.

Le cariche sono nominate con il sistema delle liste contrapposte qualora l'Assemblea non decida, con apposita delibera, l'adozione del sistema della lista unica o di un sistema diverso.

Della adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16.

L'Assemblea è presieduta, in apertura, dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano di età tra quelli presenti; in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa tra i propri componenti.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, invita l'Assemblea a nominare il proprio Presidente.

Assume le funzioni di Segretario il direttore dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 17.

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) nominare i membri elettivi del Comitato Direttivo di cui all'art. 18;
- b) nominare i membri elettivi del Collegio dei Sindaci e dei Proibiviti;
- c) approvare le relazioni del Comitato Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo e l'azione che deve svolgere l'Associazione; i bilanci consuntivi e preventivi saranno trasmessi annualmente all'ATA entro 15 giorni dall'approvazione;
- d) determinare l'emolumento ai Sindaci;
- e) determinare l'eventuale rimborso delle spese ai componenti il Comitato Direttivo;
- f) deliberare l'ammontare delle quote e dei contributi previsti dall'art. 7 (lett. a) e c) e ratificare quello dei contributi di cui alla lettera d) dello stesso articolo;
- g) deliberare sull'eventuale costituzione o adesione a enti e organismi o su accordi associativi con altra organizzazioni;
- h) autorizzare, qualora l'assetto organizzativo del territorio lo richieda, la costituzione di Consigli Direttivi delle Sezioni Provinciali Allevatori;
- l) deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto previo parere favorevole del Comitato Direttivo ATA.



Handwritten signature: Sindacato ATA

Handwritten signature: Paolo S. S. S.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 18.

Il Comitato Direttivo è costituito da 7 componenti eletti dall'Assemblea Generale tra i suoi membri. I componenti elettivi del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Fanno parte del Comitato Direttivo, con diritto di voto, i Presidenti delle Sezioni Provinciali Allevatori.

Partecipano alle sedute del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci e i Presidenti delle Sezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività operanti a livello regionale di cui all'art. 12.

Il Presidente può altresì invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume le funzioni di segretario del Comitato Direttivo il Direttore o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

Articolo 19.

Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a) nominare nel suo seno il Presidente ed i Vice Presidenti in numero non superiore a due;
- b) fissare la data dell'Assemblea Generale dell'ARA e delle Sezioni Provinciali Allevatori; determinare il numero dei delegati all'Assemblea Generale dell'ARA a norma dell'art. 14;
- d) deliberare sull'ammissione dei soci, a norma dell'art. 6;
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dell'ARA;
- f) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- g) deliberare sull'istituzione e sulla soppressione delle Sezioni per specie, razza e specifici settori di attività;
- h) nominare il Direttore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto dell'ATA; deliberare l'organico, assumere o licenziare il personale, determinarne la qualifica ed il relativo trattamento economico;
- i) determinare la quota di cui all'art. 7, lett. b) e proporre la misura delle quote e dei contributi per le prescritte delibere dell'Assemblea a norma dell'art. 7, lett. a), c) e d);
- k) determinare le tariffe di eventuali servizi erogati a soci e non soci;
- l) deliberare sulle modalità di riscossione e recupero delle quote e dei contributi dovuti da soci e non soci, ivi compresa la riscossione mediante ruolo;
- m) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato ai sensi dell'art. 11; amministrare il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- o) predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e, successivamente, da comunicare all'Associazione Italiana Allevatori;
- p) deliberare sullo stare in giudizio;
- q) nominare commissari con poteri sostitutivi presso le Sezioni Provinciali Allevatori a seguito di constatato irregolare funzionamento, sentito il parere dell'ATA, allo scopo di assicurare il ripristino della regolarità, per periodi semestrali rinnovabili;
- r) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.

Per iniziative e attività aventi rilevanza esclusivamente nel territorio provinciale, il Comitato Direttivo può delegare specifici compiti al Consiglio Direttivo Provinciale, se costituito, ovvero al Presidente della Sezione Provinciale Allevatori Interessata.



Articolo 20.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano di età tra i presenti, o, in assenza, il Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Funge da segretario il Direttore dell'ARA o, in caso di assenza, un delegato del Presidente. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni componente il Comitato ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti il Comitato Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Comitato Direttivo medesimo, ove possibile, in ordine di graduatoria tra i primi del non eletti dall'Assemblea.

La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. Il nuovo membro così nominato rimane in carica fino alla prossima Assemblea. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21.

Ai componenti il Comitato Direttivo può essere corrisposto da parte dell'ARA il rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento del mandato.

PRESIDENTE

Articolo 22.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il più anziano di età tra quelli presenti. Può inoltre farsi sostituire, previa delega, dal Presidente delle APA nelle attività che si svolgono nell'ambito della provincia.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Soc e del Comitato Direttivo.

COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 23.

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi. Devono inoltre, essere nominati due sindaci supplenti.

Tanto i sindaci effettivi quanto quelli supplenti devono essere iscritti agli Albi professionali determinati dalla Legge.

Un membro effettivo e due supplenti sono eletti dall'Assemblea Generale, anche tra persone estranee all'Associazione.

Degli altri membri effettivi, uno, con funzioni di Presidente, è nominato dall'Associazione Italiana Allevatori, mentre l'altro è nominato dalla Regione Abruzzo.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.



Roberto Sbars

I membri supplenti subentrano agli effettivi in ordine di età in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi a esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuiti per legge, compreso il controllo contabile; controlla i dati del bilancio dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito, e verifica l'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il Collegio dei Sindaci deve verificare la corrispondenza dei dati contabili alle risultanze del bilancio di esercizio predisposto dal Comitato Direttivo.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Il Collegio dei Sindaci è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio e i rendiconti con tutti gli allegati almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea, a norma dell'art. 17.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 24.

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i soci e fra questi e l'Associazione nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa è devoluta all'esame di un Collegio dei Probiviri, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare a esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, di cui uno designato dall'Associazione Italiana Allevatori e due eletti dall'Assemblea generale dei soci, dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Le funzioni del Presidente sono assunte dal componente di nomina ATA. La riunione è valida con la presenza di tutti i componenti.

SEZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI

Articolo 25.

Le Sezioni Provinciali Allevatori, fissate nel numero di una per ogni provincia, sono gli organi territoriali di base, espressioni primarie della partecipazione dei soci all'attività dell'ARA.

Le Sezioni Provinciali Allevatori sono presidi provinciali e rispondono all'esigenza di mantenere e garantire le rappresentanze locali, espressione del sistema allevatoriale regionale.

Esse costituiscono il luogo di confronto tra gli allevatori della provincia anche in chiave propositiva sulle linee politiche da adottare in seno all'Associazione; hanno pertanto funzioni di impulso e proposta agli organi sociali primari dell'ARA.

Delle Sezioni Provinciali Allevatori fanno parte gli allevatori singoli o a conduzione associata senza distinzione di specie e razze di bestiame allevato o di specializzazioni produttive, associati all'ARA, con sede nel territorio della relativa provincia.



Articolo 26.

L'Assemblea di Sezione Provinciale Allevatori è costituita da tutti gli allevatori singoli o associati senza distinzioni di razze di bestiame allevato o di specializzazioni produttive, associati all'ARA, la cui azienda ricada in prevalenza nel territorio della relativa provincia. Possono partecipare all'assemblea della Sezione Provinciale Allevatori tutti i soci regolarmente iscritti all'ARA ed ai corrente con il pagamento delle quote e dei contributi di cui all'articolo 7.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto a 1 voto.

L'Assemblea di Sezione Provinciale Allevatori si riunisce, in via ordinaria, ad ogni rinnovo di cariche dell'ARA per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale.

Si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente dell'ARA lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata il Presidente della Sezione Provinciale Allevatori, o almeno 1/10 dei componenti la Sezione stessa.

L'Assemblea di Sezione Provinciale Allevatori è convocata dal Presidente dell'ARA o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia inmotivata, da un Vicepresidente dell'ARA, ovvero è convocata dal Presidente della Sezione stessa appositamente delegato dal Presidente ARA.

La convocazione dell'Assemblea di Sezione Provinciale Allevatori è effettuata almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione, a mezzo di comunicazione postale indirizzata ai singoli allevatori associati dell'ARA aventi sede nella provincia cui la Sezione è relativa. In ogni caso l'Assemblea di Sezione convocata per la nomina dei delegati, deve necessariamente svolgersi almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea di Sezione Provinciale Allevatori si riunisce preferibilmente nel territorio provinciale di riferimento ed è presieduta dal Presidente dell'ARA o, in assenza o per delega, dal suo Presidente o, in assenza, da un membro nominato dall'Assemblea di Sezione Provinciale Allevatori.

Ha funzione di Segretario dell'Assemblea di Sezione Provinciale Allevatori il Direttore dell'ARA o suo delegato.

L'Assemblea di Sezione Provinciale Allevatori è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

La seconda convocazione può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Il sistema di votazione, anche per le deliberazioni riguardanti la nomina delle cariche e la nomina dei delegati all'Assemblea Generale dell'ARA, è stabilito dall'Assemblea di Sezione Provinciale Allevatori, che può demandare la scelta al suo Presidente.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

È ammessa la delega, ma ogni allevatore associato non può in Assemblea di Sezione rappresentare per delega più di un altro associato. La delega per essere valida deve risultare da atto scritto, secondo le norme di autocertificazione vigenti, in calce all'invito dell'Assemblea e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea prima della riunione o all'inizio di essa.

Spetta all'Assemblea di Sezione Provinciale Allevatori:

- a) fornire indicazioni sulle linee politiche da adottare in seno all'ARA, e sottoporle agli organi della stessa;
- b) proporre progetti specifici per attività territoriali;
- c) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente



[Handwritten signature]

Pado D. S. S. S.

d) qualora l'ARA autorizzi la costituzione di un Consiglio Direttivo Provinciale, eleggere, tra i propri componenti, i membri del Consiglio Direttivo Provinciale;

e) eleggere, tra i propri componenti, i delegati all'Assemblea Generale dell'ARA.

I delegati all'Assemblea Generale dell'ARA durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Possono essere eletti soltanto gli allevatori soci dell'ARA in regola con il pagamento delle quote e dei contributi di cui all'art. 7.

A seguito della nomina, in caso di sopravvenuta irregolarità della posizione associativa del delegato, lo stesso sarà sostituito con delibera dell'assemblea di sezione provinciale

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Articolo 27.

Qualora l'Assemblea Generale dell'ARA autorizzi la costituzione di Consigli Direttivi Provinciali, questi saranno costituiti da 5 membri, compreso il Presidente della Sezione che lo presiede. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale, con voto consultivo, il Presidente dell'ARA.

Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'ARA ogni volta che lo ritenga opportuno o dal Presidente della Sezione, se delegato dal primo, ovvero su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti.

La convocazione, che deve recare data, orario, luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, è effettuata dal Presidente dell'ARA o, in caso di impedimento o per delega, dal Presidente della Sezione.

Le sedute del Consiglio Direttivo Provinciale sono presiedute dal Presidente della Sezione o, in caso di impedimento o assenza, dal componente più anziano tra i presenti.

Esse sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei membri costituenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

Ha funzione di Segretario il Direttore ARA o suo delegato o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo Provinciale ha i seguenti compiti:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea della Sezione Provinciale Allevatori;
- b) dare esecuzione ai compiti a esso devoluti dagli organi sociali dell'ARA, verificare l'attuazione dei programmi regionali sul territorio provinciale, proporre all'ARA eventuali adeguamenti;
- c) proporre all'Assemblea di Sezione eventuali iniziative da deliberare in sede assembleare;
- d) promuovere accordi e iniziative con gli Enti Locali Pubblici, Economici e Commerciali per favorire lo sviluppo della Zootecnica Provinciale;

PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI


Articolo 28.

Il Presidente della Sezione Provinciale la rappresenta presso l'ARA.

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

È componente dell'Assemblea Generale dell'ARA; è membro di diritto del Comitato Direttivo dell'ARA.

Il Presidente della Sezione Provinciale cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Provinciale, se costituito, promuove e indirizza l'attività della Sezione Provinciale



dà esecuzione ai compiti allo stesso eventualmente delegati con delibera di Comitato Direttivo dell'ARA e mantiene i necessari contatti con l'ARA.
Su mandato degli organi sociali dell'ARA, può rappresentare la stessa presso le amministrazioni locali.

DIRETTORE

Articolo 29.

Il Direttore è nominato, secondo quanto stabilito dall'art. 22 dello statuto dell'ATA, dal Comitato Direttivo ARA, al quale risponde.
Provvede all'organizzazione e direzione degli uffici dell'ARA ed è responsabile del loro buon funzionamento.

Egli coordina, rapportandosi anche all'esterno, l'attività della struttura dell'Associazione per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali, attuando le disposizioni date dal Presidente, al quale propone tutte le iniziative, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statuari.

Il Direttore può essere anche dipendente distaccato dell'ATA e, in tal caso, decadere dal ruolo di titolare della direzione ARA in caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'ATA o di destinazione ad altro incarico.

PATRIMONIO

Articolo 30.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7 lett. a)
- b) dagli avanzi gestionali destinati a riserva;
- c) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

ENTRATE ASSOCIATIVE

Articolo 31.

I proventi associativi sono costituiti:

- a) dai contributi sociali annuali (art. 7 lett. b);
- b) da eventuali contributi straordinari (art. 7 lett. c);
- c) da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati;
- d) da proventi su servizi prestati ai soci e non soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- e) dagli interessi del patrimonio.

ESERCIZIO SOCIALE E IL BILANCIO

Articolo 32.

L'esercizio sociale e finanziario ha durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea generale ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci. Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Eventuali eccedenze gestionali saranno riservate per iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.

Il Comitato Direttivo provvederà inoltre, ogni anno, a sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

COMMISSARIAMENTO

Articolo 33.

Fatto salvo quanto previsto dallo statuto AIA, in caso di irregolare funzionamento dell'Associazione Regionale Allevatori, l'Associazione Italiana Allevatori, con delibera del Comitato Direttivo dell'Associazione Regionale medesima, può essere richiesta di nominare un commissario straordinario per un periodo di sei mesi rinnovabile, decorrente dall'entrata in carica del commissario, affidandogli la gestione, in sostituzione del Comitato Direttivo, al fine del ripristino della situazione ordinaria. Il commissariamento comporta lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Associazione Regionale Allevatori e la sospensione delle attività assembleari, salvo il caso che il Commissario, con decisione motivata, disponga la convocazione dell'assemblea nei limiti del mandato ricevuto. Il Commissario assume in sé per tutto il periodo di durata in carica del commissariamento, la rappresentanza legale dell'Associazione e tutti i poteri dei disciolti organi sociali. Il Commissario procede nel più breve tempo possibile al ripristino della situazione ordinaria e, conseguentemente a tale ripristino, convoca l'assemblea generale dell'ARA per la nomina degli organi sociali in luogo di quelli disciolti.

SCIoglIMENTO

Articolo 34.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentiti l'organo di controllo previsto dalla normativa vigente e l'Associazione Italiana Allevatori, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità su cui è competente a giudicare l'amministrazione regionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

FORO COMPETENTE

Articolo 35.

In caso di controversia è competente il Foro de L'Aquila.

Amministratore

F. Rossi - Sindaco

